

# ***Le gestioni societarie***

## ***La costituzione e i conferimenti***

**Il capitale rappresenta il valore delle somme e dei beni conferiti dai soci a titolo di capitale di rischio all'atto di costituzione della società ed ha una pluralità di funzioni**

### **Funzione societaria**

Definisce la misura della partecipazione sociale dei soci alla vita della società

### **Funzione di garanzia**

Rappresenta la ricchezza a disposizione dei creditori sociali per il soddisfacimento dei loro crediti

### **Funzione finanziaria**

Costituisce l'entità dei mezzi propri messi a disposizione dalla proprietà

## CONFERIMENTO:

atto obbligatorio con il quale si assume la qualità di socio

**VALORE CHE DEFINISCE IL  
CAPITALE SOTTOSCRITTO**

Entità  
dei conferimenti

dimensione del capitale sociale  
suddiviso in quote o azioni.

Deve essere indicato **nell'ATTO COSTITUTIVO**

**CONTRATTO SOCIALE**  
*Atto di nascita  
della società depositato  
Registro Imprese*

# CONFERIMENTI



**L'atto costitutivo** deve indicare il valore e la modalità di versamento ( danaro o "in natura")



Se la modalità è "**in natura**" va indicato il criterio di valutazione

**Società di persone**

si presumono di uguale valore ed effettuati o da effettuarsi in denaro

Se non viene specificato valore e modalità

**Società di capitali**

Causa di nullità della S.p.a. (art. 2332 c.c.)

# FASI DEL CONFERIMENTO

## conferimento di diritto

formale sottoscrizione delle quote del capitale sociale da parte del socio  
impegno ad eseguire il conferimento secondo  
le modalità indicate nell'atto costitutivo;

## conferimento di fatto

concreta esecuzione del conferimento  
si perfeziona il trasferimento delle entità economiche  
nell'orbita della disponibilità aziendale.

# II VALORE DEI CONFERIMENTI INCIDE SUL VALORE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO

Deve essere indicato **nell'ATTO COSTITUTIVO**

*Atto di nascita  
della società depositato  
Registro Imprese*

Specificando se si tratta di

**conferimenti in danaro**

Misurazione oggettiva

Oppure di

**conferimenti in natura**

Possibile inattendibilità

**Equilibrio  
rapporti  
fra soci**

**Garanzia  
patrimoniale  
per i terzi**

## CONFERIMENTI IN NATURA

- a) beni economicamente disgiunti
- b) beni economicamente congiunti

Nel caso di **beni disgiunti** si tratta di valori economici distinti il limite massimo nella valutazione è rappresentato dal costo che si sarebbe dovuto sostenere per acquistare quel bene sul mercato.

Nel caso di **beni congiunti** si tratta di fattori produttivi legati fra loro da vincoli di complementarietà tali da renderli complessi aziendali in funzionamento o rami aziendali dotati di capacità reddituale autonoma

## CONFERIMENTI IN NATURA : **beni economicamente congiunti**

Il conferimento è l'operazione mediante la quale un soggetto, detto conferente, conferisce danaro, beni o diritti a titolo di capitale in una società detta conferitaria ricevendone in cambio azioni o quote rappresentanti il capitale sociale della conferitaria medesima.

L'art.2343 Il Codice Civile disciplina le operazioni di **conferimento in natura** senza distinguere il caso di apporti disgiunti da quelli **di beni congiunti**, vale a dire, dai casi in cui oggetto del conferimento sia **un'azienda** o un **ramo aziendale**

## Il conferimento d'azienda

Il **conferimento d'azienda** consiste nell'apporto dell'azienda o di un ramo di essa ad una società esistente o di nuova costituzione.

Per ramo d'azienda si intende un complesso di beni e rapporti (economici e giuridici) organizzati dall'imprenditore, funzionalmente finalizzati allo svolgimento di un'attività economica e dotati di un'autonoma capacità di reddito (l'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa)

E' un'operazione che non trova una procedura tipizzata nell'ordinamento civilistico.

Giuridicamente è un contratto e contabilmente è trattato come una compravendita

## **CONFERIMENTI IN NATURA : beni economicamente congiunti**

**l'attribuzione del valore del conferimento dovrà essere effettuata all'esito della valutazione del complesso aziendale funzionante (o del ramo dello stesso) secondo il criterio indicato nel contratto sociale**

**la dottrina aziendalistica ha elaborato criteri per la valutazione dell'azienda in funzionamento\* basati sulla determinazione del**

**VALORE DEL CAPITALE ECONOMICO**

*\*che saranno oggetto di disamina nelle parti successive del corso*

# La valutazione degli apporti congiunti: la determinazione dell'avviamento

valutare il patrimonio di pertinenza di un'azienda in funzionamento  
vuol dire individuare il suo

**valore di scambio**

è funzione della  
capacità dell'azienda  
di produrre reddito,  
e dei tassi prospettici  
di remunerazione  
degli investimenti  
alternativi.

## Il capitale economico

è il "valore unico"  
attribuibile al patrimonio  
dell'azienda in ipotesi di  
scambio

è diverso dal valore  
del patrimonio netto  
indicato nel bilancio  
ed è diverso dal  
valore di liquidazione  
dell'azienda

Al momento dell'impegno dei soci di una snc  
ad effettuare prestabiliti conferimenti,  
la scrittura sarà:

	d.d.	
Diversi	a	Capitale Sociale
Socio A c/conferimenti		
Socio B c/conferimenti		

Dovrà procedersi all'accensione di tanti conti intestati ai diversi soci che assumono l'impegno del conferimento. Si tratta di conti di credito della società per le quote sottoscritte e non ancora versate.

## Seguirà la fase del conferimento di fatto

### a) Mediante versamento di danaro

	d.d.	
Cassa (o Banca c/c)	a	Socio A c/conferimenti

### b) Mediante apporti disgiunti

	d.d.	
Diversi	a	Socio B c/conferimenti
Immobili		
Impianti e macchinari		
Attrezzature		
Rimanenze di magazzino		
Crediti commerciali		

## Liberazione con versamenti in danaro delle azioni sottoscritte in una spa

	d.d.	
Azionisti c/sottoscrizione	a	Capitale Sociale

	d.d.	
Banca x c/c vincolato	a	Azionisti c/sottoscrizione

	d.d.	
Diversi	a	Diversi
Banca c/c		
Erario c/ritenute d'acconto		
		Banca x c/c vincolato
		Interessi attivi

	d.d.	
Banca c/c	a	Azionisti c/sottoscrizione

# ***I conferimenti nelle società di capitali***

# *Conferimento nelle Spa*

I conferimenti nella società per azioni sono circondati da cautele maggiori di quanto avviene nelle società di persone ed in parte anche nella srl.

Tali cautele riguardano essenzialmente tre aspetti:

- 1. La tipologia dei beni conferibili;***
- 2. I tempi e modi di esecuzione dei conferimenti;***
- 3. Valutazione dei beni conferiti alla società;***

# ***Società per azioni (Spa)***



## ***1. La tipologia dei beni conferibili***

Nelle società per azioni non tutte le entità patrimoniali possono formare oggetto di conferimento: Ai sensi dell'art 2342 c.c. sono conferibili solo:

- ***Denaro;***
- ***Beni in natura (disgiunti/congiunti);***
- ***Crediti;***

***non possono formare oggetto di conferimento***

***le prestazioni di opera e di servizi ( socio d'opera)***

# ***Società per azioni (Spa)***



## ***2. I tempi e modi di esecuzione dei conferimenti***

Oltre a restringere l'area dei beni conferibili, il legislatore detta regole più rigorose rispetto a quanto avviene nelle società di persone in merito ai tempi e le modalità di esecuzione dei conferimenti tutto al fine di garantire che le risorse destinate a formare il capitale di rischio vengano effettivamente acquisite dalla società conferitaria

# *Società per azioni (Spa)*

## ***I tempi di esecuzione dei conferimenti in denaro***

**Pluralità di soci** in sede di costituzione o di aumento di capitale



- Versamento di  $\frac{1}{4}$  al momento della stipula dell'atto costitutivo o della sottoscrizione dell'aumento di C.S.
- Versamento dei restanti  $\frac{3}{4}$  nei tempi stabiliti dagli amministratori

**Azionista unico** in sede di costituzione o di aumento di capitale




- Versamento integrale dei conferimenti alla stipula dell'atto costitutivo o della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale


# *Società per azioni (Spa)*

## ***I tempi di esecuzione dei conferimenti in natura***

Pluralità di soci in  
sede di  
costituzione o di  
aumento di  
capitale



Azionista unico in  
sede di costituzione  
o di aumento di  
capitale



*Il conferimento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione o all'aumento di C.S. con modalità che possano far conseguire immediatamente la titolarità e la disponibilità del bene*

# *Società per azioni (Spa)*

## ***Valutazione dei beni conferiti alla società***

*Per i conferimenti di beni in natura o crediti, al fine di evitare  
annacquamenti di capitale è richiesta*



Una relazione di un esperto designato dal tribunale che attesti  
che il valore del bene conferito sia almeno pari a quello  
attribuito dai soci alla determinazione del capitale

# *Società per azioni (Spa)*

## ***Valutazione dei beni conferiti alla società (art.2343)***

- Entro 180 giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e procedere alla revisione della stima.
- Se la revisione della valutazione accerta un minor valore del bene apportato di almeno il 20% si deve procedere alternativamente a ridurre in modo corrispondente il valore del capitale sociale o ad effettuare da parte dei soci un nuovo conferimento in denaro che integri il minor valore del bene apportato o, infine, recedere.
- Fino a quando la revisione della valutazione non viene effettuata le azioni sono inalienabili

SI IPOTIZZI IL CONFERIMENTO DI UN IMMOBILE PER 600.000 IL CUI VALORE, VERIFICATO NEI 180 GG DAGLI AMMINISTRATORI, SI RIVELI INFERIORE DI 150.000

IMMOBILI 600.000	a	AZIONISTA X C/CONFERIMENTI 600.000
---------------------	---	---------------------------------------

**b) Riduzione capitale sociale**

SVALUTAZIONE 150.000	a	IMMOBILI 150.000
CAPITALE SOCIALE 150.000	A	SVALUTAZIONE 150.000

SI IPOTIZZI IL CONFERIMENTO DI UN IMMOBILE PER 600.000 IL CUI VALORE, VERIFICATO NEI 180 GG DAGLI AMMINISTRATORI, SI RIVELI INFERIORE DI 150.000

**b) Versamento integrativo dell'azionista in denaro**

AZIONISTA X C/REINTEGRO 150.000	a	SVALUTAZIONE 150.000
BANCA X C/C 150.000	a	AZIONISTA X C/REINTEGRO 150.000

### III ipotesi: recesso dell'azionista con rimborso in denaro

<b>CAPITALE SOCIALE</b> 600.000	a	DIVERSI
		<b>SVALUTAZIONE</b> 150.000
		<b>AZIONISTA C/RECESSO</b> 450.000
<b>AZIONISTA C/RECESSO</b> 450.000	a	<b>BANCA X c/c</b> 450.000

## IV ipotesi: recesso dell'azionista con restituzione del bene conferito

CAPITALE SOCIALE 600.000	a	DIVERSI
		SVALUTAZIONE 150.000
		Azionista X c/recesso 450.000
Azionista X c/recesso 450.000	a	IMMOBILI 450.000

# Società a responsabilità limitata (srl)

## Oggetto di conferimento:

- Denaro;
- Beni (sia beni disgiunti che congiunti);
- Crediti;
- **Servizi e prestazioni d'opera** →

*Tuttavia le prestazioni d'opera o di servizi devono essere accompagnate dalla presentazione da parte del socio d'opera di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca l'esecuzione.  
(funzione di garanzia verso i terzi)*

# *Società a responsabilità limitata (Srl)*

## ***Valutazione dei beni in natura conferiti alla società***

*Per i conferimenti di beni in natura o crediti, al fine di evitare  
annacquamenti di capitale è richiesta*



Una relazione di un esperto o di una società di revisione individuato dal socio che attesti che il valore del bene conferito sia almeno pari a quello attribuito dai soci alla determinazione del capitale.

**N.B. Nelle srl diversamente che nelle spa non è prevista alcuna verifica della stima da parte dell'organo amministrativo o di altri.**

# ***I conferimenti congiunti Il conferimento d'azienda***

# La valutazione degli apporti congiunti: la determinazione dell'avviamento

valutare il patrimonio di pertinenza di un'azienda in funzionamento  
vuol dire individuare il suo

**valore di scambio**


è funzione della  
capacità dell'azienda  
di produrre reddito,  
e dei tassi prospettici  
di remunerazione  
degli investimenti  
alternativi.

**Il capitale economico**

è il "valore unico"  
attribuibile al patrimonio  
dell'azienda in ipotesi di  
scambio

è diverso dal valore  
del patrimonio netto  
indicato nel bilancio  
ed è diverso dal  
valore di liquidazione  
dell'azienda

# Come valutare l'azienda nel momento in cui viene ceduta



**Esistono metodologie operative  
tra loro differenti e che sono modellate sulla base  
dei profili nei quali può essere indagata la gestione aziendale.  
metodologie orientate  
all'aspetto patrimoniale, reddituale e finanziario/monetario**

# Metodi di valutazione

**Metodi finanziari**

Vengono valutati i flussi netti di cassa che un definito investimento potrà generare in futuro

**Metodi reddituali**

Il valore è diretta conseguenza dei redditi prospettici che essa è capace di produrre

**Metodi patrimoniali**

Il valore è pari alla somma dei prezzi elementi che compongono il patrimonio dell'azienda o del ramo

**Metodi misti**

Il valore scaturisce dalla combinazione dei metodi precedenti

## Metodo analitico patrimoniale

Determina il capitale netto rivalutato sulla base di una rivalutazione a **prezzi di mercato** o all'ipotetico costo di sostituzione, decurtato per il grado di senescenza e di obsolescenza di ciascun elemento del patrimonio

Viene considerata **l'idoneità dei fattori di produzione** rappresentati da valori patrimoniali, a partecipare allo svolgimento della futura gestione.

**I crediti** sono valutati al loro presunto valore di realizzo mentre **le passività** al loro presunto valore di estinzione

Il metodo analitico-patrimoniale, risponde a dei requisiti di **maggior obiettività** rispetto al metodo sintetico-reddituale

## Metodo sintetico reddituale

L'azienda, viene valutato al pari di un investimento finanziario in funzione della sua redditività.

La metodologia è,  
quella dell'attualizzazione dei redditi futuri  
sulla base di un  
**reddito medio normalizzato**  
ad un prescelto tasso

Il **tasso di attualizzazione** deve tener conto

- A)** dei rendimenti e della liquidabilità degli investimenti alternativi per l'ipotetico investitore,
- B)** del rischio connesso allo svolgimento di quella attività economica - rischio di settore -  
e
- C)** del rischio legato specificamente alle caratteristiche gestionali dell'azienda oggetto di conferimento

## Comparazione dei metodi

Il metodo analitico-patrimoniale, risponde a dei requisiti di **maggior obiettività** rispetto al metodo sintetico-reddituale

Il metodo sintetico-reddituale, risponde a dei requisiti di **maggior razionalità** rispetto al metodo analitico-patrimoniale

Il metodo sintetico-reddituale è, nella generalità dei casi, utilizzato come metodo di controllo della valutazione effettuata con il metodo analitico-patrimoniale.

Se il valore calcolato con il metodo reddituale è maggiore del valore determinato con il metodo patrimoniale, si può interpretare la differenza come **valore di avviamento**

# Metodo misto patrimoniale reddituale

$$CE = CNR + (R - roeS \times CNR) a n^{-i}$$

CE = valore del capitale economico

CNR = capitale di gestione analiticamente rivalutato

R = reddito prospettico medio normalizzato

roeS = rendimento medio prospettico del capitale investito nel settore


i = tasso prospettico di remunerazione degli investimenti alternativi

n = orizzonte temporale considerato

avviamento inteso  
come **sovrareddito**  
attribuibile  
all'azienda  
o ramo aziendale  
oggetto di  
valutazione

il grado di economicità  
dell'azienda  
potrà risultare superiore  
(**avviamento o goodwill**)  
uguale o inferiore  
(**badwill**) rispetto ad una  
ipotetica azienda che  
operi con l'identico  
capitale proprio investito  
nel ramo oggetto di  
valutazione.

# Conferimento d'azienda: accordo economico fra due parti



# Il conferimento d'azienda rientra tra le operazioni straordinarie:

1. Sia da un punto di vista formale (es. devono essere osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda)
2. Sia per le finalità che ne giustificano il ricorso da parte della Società

## **Le motivazioni più ricorrenti:**

- il riassetto organizzativo e/o produttivo (es. separazione delle attività a bassa redditività)
- la ristrutturazione finanziaria;
- la concentrazione di imprese;
- una migliore identificabilità del «brand»;
- correggere precedenti strategie «espansionistiche»

# Sotto l'aspetto economico dell'operazione si ravvisano due distinte categorie di conferimenti

## **Conferimento - modello cessione**

finalità di realizzo dei plusvalori insiti nel complesso aziendale conferito ricevendo in cambio una partecipazione di valore e peso adeguati all'apporto effettuato.

## **Conferimento - modello trasformazione**

finalità di ristrutturazione degli assetti "interni" organizzativi, societari e proprietari. Risponde all'esigenza di riallocare risorse in una sede diversa da quella di provenienza rimanendo nell'orbita economica di uno stesso soggetto  
Esempio: conferimento in una newco partecipata al 100% dal conferente

# Conferimento in sede di costituzione nuova società

- 1) Delibera degli organi sociali della conferente in merito al conferimento (CdA o assemblea dei soci se vi è modifica dell'oggetto sociale)
- 2) Istanza al tribunale nel cui circondario ha sede la società per la nomina di un esperto per il rilascio di una relazione giurata
- 3) Redazione della relazione giurata da parte dell'esperto che contenga:  
la descrizione dell'azienda conferita e dei beni che la compongono;  
l'attestazione che il valore dell'azienda conferita è almeno pari a quello ad essa attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale;
- 4) i criteri di valutazione adottati
- 5) Stipula dell'atto costitutivo della società e dell'atto di conferimento
- 6) Deposito per l'iscrizione dell'atto costitutivo della nuova società a cura del notaio rogante (art. 2330 c.c.)

## **Art. 2343: LA PERIZIA**

**L'attestazione del valore del complesso aziendale conferito deve essere almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale**

**La perizia assolve il ruolo di garanzia della posizione soggettiva di terzi e creditori della conferente.**

### **CONTENUTI**

- descrizione dei beni oggetto del conferimento;
- l'attestazione che il valore dei beni conferiti sia almeno pari al valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- i criteri di valutazione adottati.

## Aspetti contabili: la conferente

- 1) dovrà individuare il valore netto contabile che costituirà la contropartita contabile della costituzione (o l'incremento) del capitale sociale per la conferitaria;
- 2) dovrà predisporre una chiusura dei conti al fine di fornire al perito valutatore una situazione di partenza per la redazione della stima ai sensi dell'art. 2343 e 2343-ter del Codice civile (devono essere effettuate le scritture di assestamento prodromiche alla rilevazione del valore netto contabile dell'azienda conferita, comprensivo dell'utile infrannuale);
- 3) dovrà predisporre una situazione patrimoniale all'atto del conferimento con i criteri adottati dal perito e sulla base dei valori indicati nella perizia, dovrà rilevare l'eventuale plusvalore dei valori correnti rispetto a quelli contabili;
- 4) tale plusvalore emergerà nella contabilità del conferente per effetto dell'iscrizione della partecipazione ricevuta, sulla base di un valore contabile superiore a quello cui risultava iscritta l'azienda conferita

## **Pertanto dal punto di vista contabile la conferente dovrà:**

- stornare le attività e le passività conferite dal proprio stato patrimoniale a valori “storici”;
- rilevare la partecipazione nella società conferitaria (partecipazione iscritta per il valore netto dei beni valutati a valori “correnti”);
- rilevare la differenza tra netto e “valori correnti” come “plusvalenza/minusvalenza”

## Aspetti contabili: la conferitaria

- dovrà individuare la contropartita contabile dell'azienda ricevuta in conferimento rappresentata da una pari rilevazione costitutiva (o incrementativa) del capitale sociale della conferitaria;
- dovrà valutare se oltre al capitale sociale la contropartita contabile debba essere rappresentata da altre voci di Patrimonio Netto per esigenze di protezione del capitale sociale;
- dovrà essere valutata l'iscrivibilità da parte della società conferitaria dell'avviamento relativo al complesso aziendale conferito;

## **Pertanto dal punto di vista contabile la società conferitaria dovrà:**

- iscrivere nel proprio stato patrimoniale tutti gli elementi attivi e passivi apportati dal conferente;
- rilevare il patrimonio netto (capitale sociale nominale ed eventuali voci di riserva) generato dall'apporto, a fronte del quale è tenuta a procedere all'emissione di azioni o quote di partecipazione a favore del soggetto conferente

**Conferimento di Alfa nella società Beta**  
**1° ipotesi: valori contabili = valori correnti**  
**Valore conferito = 300**  
**Impianti (1.000) + Crediti (500) - Debiti (1200)**

## Scritture della conferente

<b>diversi</b>	<b>a</b>	<b>diversi</b>	
<b>debiti</b>			<b>1.200</b>
<b>Beta c/conferimento</b>			<b>300</b>
	<b>a</b>	<b>Impianti</b>	<b>1.000</b>
		<b>Crediti</b>	<b>500</b>
<b>Partecipazione in Beta</b>		<b>Beta c/conferimento</b>	<b>300</b>

**I° ipotesi: valori contabili = valori correnti**  
**Valore conferito = 300**  
**Valore conferito = 300**  
**Impianti (1.000) + Crediti (500) - Debiti (1200)**

<b>Scritture della conferitaria</b>			
<b>Alfa c/sottoscrizione</b>	<b>a</b>	<b>Capitale sociale</b>	<b>300</b>
<b>diversi</b>	<b>a</b>	<b>diversi</b>	
<b>Impianti</b>			<b>1.000</b>
<b>crediti</b>			<b>500</b>
	<b>a</b>	<b>debiti</b>	<b>1.200</b>
		<b>Alfa c/sottoscrizione</b>	<b>300</b>

**II° ipotesi: valori correnti > valori contabili (+ 100)**

**Valore conferito = 400**

**Impianti (1.000) + Crediti (500) - Debiti (1200)**

<b>Scritture della conferente</b>			
<b>diversi</b>	<b>a</b>	<b>diversi</b>	
<b>Beta c/conferimento</b>			<b>400</b>
<b>debiti</b>			<b>1.200</b>
	<b>a</b>	<b>Impianti</b>	<b>1.000</b>
		<b>Crediti</b>	<b>500</b>
		<b>Plusvalenza da conferimento</b>	<b>100</b>
<b>Partecipazione Beta</b>		<b>Beta c/conferimento</b>	<b>400</b>

**II° ipotesi: valori correnti > valori contabili**

**Valore conferito = 400**

**Impianti (1.100) + Crediti (500) - Debiti (1200)**

<b>Scritture della conferitaria</b>			
<b>Alfa c/sottoscrizione</b>	<b>a</b>	<b>Capitale sociale</b>	<b>400</b>
<b>diversi</b>	<b>a</b>	<b>diversi</b>	
<b>Impianti</b>			<b>1.100</b>
<b>Crediti</b>			<b>500</b>
	<b>a</b>	<b>Debiti</b>	<b>1.200</b>
		<b>Alfa c/sottoscrizione</b>	<b>400</b>

**III° ipotesi: valori correnti > valori contabili**

**Valore impianti + 100**

**Avviamento = 200**

**Valore conferito = 600**

<b>Scritture della conferitaria</b>			
<b>Alfa c/sottoscrizione</b>	<b>a</b>	<b>Capitale sociale</b>	<b>600</b>
<b>diversi</b>	<b>a</b>	<b>diversi</b>	
<b>avviamento</b>			<b>200</b>
<b>impianti</b>			<b>1.100</b>
<b>crediti</b>			<b>500</b>
	<b>a</b>	<b>debiti</b>	<b>1.200</b>
		<b>Alfa c/sottoscrizione</b>	<b>600</b>

**IV° ipotesi: valori correnti > valori contabili**

**Valore impianti + 100**

**Avviamento = 200**

**Valore conferito = 600**

**Costituzione di parte del valore (200) conferito a riserva**

<b>Scritture della conferitaria</b>			
<b>Alfa c/sottoscrizione</b>	<b>a</b>	<b>Capitale sociale</b>	<b>400</b>
	<b>a</b>	<b>Riserve da conferimento</b>	<b>200</b>
<b>diversi</b>		<b>diversi</b>	
<b>Avviamento</b>			<b>200</b>
<b>Impianti</b>			<b>1.100</b>
<b>Crediti</b>			<b>500</b>
	<b>a</b>	<b>Debiti</b>	<b>1.200</b>
		<b>Alfa c/sottoscrizione</b>	<b>600</b>